



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 agosto 2006 in Roma,

tra

Banca Agrileasing s. p. a., rappresentata da i signori Lamberto Cioci e Giuseppe Palmieri
E

le R.S.A. costituite presso Banca Agrileasing s. p. a.:

Fisac – CGIL, rappresentata da la signora Roberta Scaroni

Dircredito, rappresentata da il signor Micio Bannari

premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del CCNL FEDERCASSE 27 settembre 2005 le società facenti parte del gruppo bancario Iccrea Holding sono destinatarie di detto Contratto collettivo nazionale di lavoro;

- le Rappresentanze sindacali aziendali hanno convenuto che al Personale dipendente da Banca Agrileasing s. p. a. venga applicato alle condizioni di seguito riportate, in sostituzione del CCNL stipulato fra ABI e Segreterie sindacali nazionali, quello stipulato con Federcasse, salvo ratifica dell'assemblea dei lavoratori;

- Banca Agrileasing s. p. a. ha deliberato, in coerenza con la linea perseguita dalla Capogruppo Iccrea Holding per il Gruppo medesimo, di applicare il CCNL FEDERCASSE delle aree professionali e della categoria dei quadri direttivi alle condizioni di seguito riportate;

si è convenuto quanto segue



Art. 1

La presente intesa – di cui la premessa forma parte integrante - disciplina l' applicazione integrale, con effetto dal 1° gennaio 2007, del CCNL Federcasse e degli accordi e delle intese tempo per tempo stipulati fra Federcasse e le Segreterie Nazionali al Personale delle aree professionali e della categoria dei quadri direttivi dipendente da Banca Agrileasing s. p. a.

Fino alla data di applicazione del CCNL Federcasse, in via transitoria, e comunque fino al 31/12/06, continuano ad applicarsi integralmente il CCNL ABI nonché gli accordi e le intese tempo per tempo vigenti presso ABI, con piena efficacia e salvaguardia dei relativi effetti.

Art. 2

Il personale resta iscritto alle attuali condizioni e modalità e senza soluzione di continuità al Fondo Pensione Nazionale e alla Cassa Mutua Nazionale. A fare tempo dal 1° gennaio 2007 vengono applicati tutti gli accordi e le intese stipulati fra le Parti Nazionali in materia di Fondo Pensione Nazionale e Cassa Mutua Nazionale.

Art. 3

La contrattazione integrativa aziendale sarà regolata da quanto previsto al Capitolo III "contrattazione di secondo livello" artt. 28 e 29 del CCNL FEDERCASSE 27/9/2005 .

Per il premio aziendale di competenza dell'esercizio 2005 (in erogazione nel 2006) continuano ad applicarsi i criteri di cui al verbale di intesa stipulato fra Banca Agrileasing e le RSA in data 7 febbraio 2006.

Detti criteri continuano ad applicarsi relativamente al Premio Aziendale di competenza dell'esercizio 2006. Il Premio di Risultato di competenza dell'esercizio 2007 sarà riconosciuto con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva Federcasse. In assenza di nuove specifiche intese al riguardo, continuerà a trovare applicazione il Verbale d'Intesa del 7 febbraio 2006.

In tale ultimo caso Banca Agrileasing e le RSA daranno luogo ad uno specifico incontro, anche a richiesta di una delle Parti aziendali, per le relative verifiche.

Gli effetti del rinnovo del contratto integrativo aziendale sulle materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello dal CCNL FEDERCASSE avranno decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo quanto diversamente previsto nello stesso contratto integrativo.

Il nuovo Contratto integrativo aziendale avrà scadenza 31 dicembre 2007.

In relazione alla complessità e alla peculiarità dell'attività e dell'organizzazione di Banca Agrileasing s.p.a., le Parti Aziendali convengono di procedere, a fare tempo dal 1° aprile 2007, ad una ricognizione degli inquadramenti, dei profili professionali, dei fabbisogni formativi e professionali in Azienda, anche in una prospettiva dinamica di sviluppo, ampliamento e diversificazione dell'attività di Banca Agrileasing s.p.a. e di valorizzazione dell'apporto professionale del Personale , al fine di ricercare soluzioni condivise.

Art. 4

Il personale dipendente da Banca Agrileasing s. p. a. verrà inquadrato, a fare tempo dal 1° gennaio 2007, nei corrispettivi livelli delle aree professionali e della categoria dei quadri direttivi previsti dal CCNL FEDERCASSE, secondo il livello e l'area di appartenenza di ciascun lavoratore alla data del 31/12/2006 CCNL ABI.

Dichiarazione a verbale

Eventuali questioni relative all'applicazione di tale criterio di inquadramento potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti aziendali nel corso di una riunione che, anche su richiesta di una di esse, si terrà entro il 31 marzo 2007, anche effettuando una verifica di coerenza sulla base di una informativa specifica che sarà data alle RSA entro il 31 dicembre 2006.

Art. 5

Ferma restando l'applicazione integrale del CCNL FEDERCASSE, ai fini del trattamento economico, a fare tempo dal 1° gennaio 2007 si applicano: il Capitolo VI (trattamento economico – parte generale); gli artt. 100,101,102,103 del Capitolo XVI (Quadri direttivi – parte speciale); il Capitolo XVIII (trattamento economico Aree professionali – parte speciale) del CCNL FEDERCASSE 27/9/2005 e quanto successivamente definito in sede di rinnovo dello stesso.

Ai fini dell'assegno ex premio di rendimento, le quote eccedenti del Premio annuale di rendimento, comunque azialmente definito in Banca Agrileasing s.p.a., vengono integralmente conservate dai lavoratori che ne hanno maturato il diritto e regolate secondo quanto previsto dal CCNL FEDERCASSE.

A fare tempo dal 1° gennaio 2007 si applica integralmente l'art. 45 CCNL FEDERCASSE. In particolare, pertanto, dette quote sono erogate per tredici mensilità di pari importo, sono non assorbibili e sono rivalutabili, non sono suscettibili di modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione; con il passaggio allo scatto di anzianità superiore competono nella misura prevista per detto scatto; in caso di passaggio a qualifica superiore, competono nella misura prevista per detta qualifica superiore.

Le quote eccedenti dell'ex Premio di rendimento di competenza dell'esercizio 2006 continueranno ad essere erogate secondo le previsioni attualmente vigenti presso Banca Agrileasing s.p.a.

A fare tempo dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori in servizio che risultino assunti fino al 31/12/2000 saranno erogati: l'assegno ex differenza valore scatto e l'assegno ex differenza tabelle secondo quanto previsto dal CCNL FEDERCASSE.



Gli "assegni ad personam" diversi da quelli previsti e regolati dal CCNL ABI, a qualsiasi titolo riconosciuti da Banca Agrileasing s.p.a., sono conservati ai lavoratori che li percepiscono. Fermo restando che il trattamento economico complessivo non potrà essere inferiore a quello in essere, detti assegni ad personam saranno assorbiti fino alla concorrenza degli eventuali maggiori importi derivanti dal passaggio dal CCNL ABI a quello Federcasse. Restano esclusi gli assegni ad personam per i quali è espressamente prevista la clausola di non riassorbibilità.

Art. 6

Il nuovo trattamento onnicomprensivo annuale, applicato a fare tempo dal 1° gennaio 2007, di cui al precedente art. 5, spettante a ciascun lavoratore non potrà essere inferiore a quello precedentemente attribuito. Restano esclusi dal computo del trattamento onnicomprensivo annuale: il sistema incentivante, il Premio aziendale comunque denominato, le indennità modali.

Art. 7

All'atto del passaggio al contratto FEDERCASSE e, quindi, con effetto dal 1° gennaio 2007, le anzianità maturate dai singoli lavoratori dalla data di assunzione alle dipendenze di Banca Agrileasing, ivi comprese le anzianità convenzionali, sono integralmente riconosciute con effetto su tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL FEDERCASSE.

Il Personale assunto alle dipendenze di Banca Agrileasing s.p.a. fino al 31 dicembre 2000 compreso è integralmente destinatario, con effetti dal 1/1/2007, di quanto previsto dal CCNL FEDERCASSE per il Personale di qualsiasi categoria, grado, qualifica assunto antecedentemente alla stipula del CCNL FEDERCASSE 7 dicembre 2000, così come rinnovato il 27/9/2005.

Eventuali questioni relative all'applicazione della normativa FEDERCASSE potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti nel corso di una riunione che, su richiesta di una di esse, si terrà entro il 31 marzo 2007.

Art. 8

Gli automatismi verranno riconosciuti secondo le previsioni dell'art. 115 del CCNL Federcasse.

Eventuali questioni relative all'applicazione della normativa FEDERCASSE potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti nel corso di una riunione che, su richiesta di una di esse, si terrà entro il 31 marzo 2007.



Art. 9

Il ticket pasto verrà corrisposto a tutti i dipendenti, a far tempo dal 1° gennaio 2007, nella misura giornaliera di euro 5,28 (euro cinque e ventotto centesimi).

A fare tempo dal 1° settembre 2006 il valore del ticket pasto è uniformato per tutto il Personale dipendente da Banca Agrileasing s.p.a. a euro 5,17 (euro cinque e diciassette centesimi).

Art. 10

La presente intesa costituisce una normazione unitaria ed inscindibile, che consente unicamente l'applicazione integrale e senza alcuna eccezione della medesima a fare tempo dal 1° gennaio 2007.

Sono fatti salvi l'applicazione e gli effetti di quanto a qualsiasi titolo venisse definito fra le Parti stipulanti Nazionali (Segreterie Nazionali e ABI) fino al 31 dicembre 2006.

Dichiarazione a verbale

Ferma restando l'applicazione integrale a fare tempo dal 1° gennaio 2007 del CCNL FEDERCASSE tempo per tempo vigente, nel caso in cui venga stipulato, entro il 31/12/2006 e con effetti relativi allo stesso 2006, l'accordo di rinnovo del CCNL ABI, i nuovi trattamenti economici del CCNL ABI saranno riconosciuti ai lavoratori dipendenti da Banca Agrileasing s.p.a.

Banca Agrileasing s.p.a. e le R.S.A. si impegnano ad incontrarsi, entro 30 gg. dalla stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL FEDERCASSE, per definire i criteri di allineamento al rinnovo del CCNL Federcasse, fermo restando che gli effetti economici per l'anno 2006 dei rinnovi dei CCNL ABI e FEDERCASSE non potranno dar luogo a duplicazioni delle relative erogazioni.

Art. 11

Detta intesa decorre per ogni sua parte dal 1° gennaio 2007, salvo quanto diversamente previsto dal presente verbale di accordo, e avrà effetto per i periodi di paga decorrenti da tale data, restando esclusa qualsiasi corresponsione di eventuali arretrati connessi al passaggio al CCNL Federcasse disposto dall'intesa medesima, ad eccezione di quanto sarà successivamente disposto in sede di rinnovo del CCNL FEDERCASSE vigente e scaduto il 31 dicembre 2005, i cui effetti economici troveranno applicazione integrale al personale dipendente da Banca Agrileasing s.p.a., ai sensi del CCNL FEDERCASSE e non più del CCNL ABI.

A far tempo dal 1° GENNAIO 2007, il CCNL Federcasse sostituisce integralmente, quanto contenuto nel CCNL ABI precedentemente applicato.

H. 5/6



Il presente verbale di accordo si applica anche ai lavoratori della società BCC Factoring s.p.a.

Ai fini delle eventuali armonizzazioni per il passaggio di BCC Factoring dal CCNL ABI al CCNL FEDERCASSE, le Parti stipulanti detta intesa convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 2006.

Art. 13

Fatti salvi gli adempimenti presso l'INPS connessi al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale..." derivanti dal passaggio dal CCNL ABI al CCNL FEDERCASSE, le Parti convengono di procedere, anche nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del presente verbale di accordo, ad un confronto finalizzato a verificare anche la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo in materia di formazione professionale.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Insorgendo controversie interpretative e/o applicative della presente intesa che non fosse possibile dirimere fra le Parti stipulanti aziendali e/o appalesandosi problematiche afferenti l'interpretazione dei CCNL, Banca Agrileasing s.p.a. e le R.S.A. potranno farsi assistere dalle rispettive Parti nazionali stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Banca Agrileasing Spa

RSA FISAC CGIL

RSA DIRCREDITO